UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.380 DEL 10-08-2011

OGGETTO:
"APPROVAZIONE REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRODUZIONE E VENDITA DI MATERIALE FORESTALE DI PROPRAGAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 79, DELLA LR 39/00 E S.M.I. Anno 2011

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 11-08-11 al 26-08-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,11-08-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.380 DEL 10-08-2011

OGGETTO:
"APPROVAZIONE REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRODUZIONE E VENDITA DI MATERIALE FORESTALE DI PROPRAGAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 79, DELLA LR 39/00 E S.M.I. Anno 2011

VISTA la L.R. 39/00, "Legge Forestale della Toscana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.42 comma 4 della L.R. n°1 del 02/01/2003, con il quale vengono affidate alle Comunità Montane le competenze relative alla gestione del vincolo idrogeologico;

VISTO Del Regolamento interno di questo Ente sulle procedure dell' Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve in relazione alle Competenze relative al Vincolo Idrogeologico, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 14 del 21/11/2010 ed in particolare l'art. 22;

CONSIDERATO che la L.R. 39/2000 stabilisce :

1. all'articolo 79, comma 4 che le provincie e le comunità montane costituiscano un registro dei soggetti autorizzati alla produzione e vendita di materiale forestale di propagazione;
2. Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 217 del 24/11/2010 con il quale la Comunità Montana Montagna Fiorentina è dichiarata estinta alla data del 30/11/2010 e si prende atto della operatività dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve dalla data del 1° dicembre 2010, che con lo stesso Decreto si stabilisce che, a decorrere dalla data del 1° dicembre 2010, si producono gli effetti di cui all'art. 15, comma 8, della L.R. n. 37 del 2008;

DETERMINA

1) Di stabilire che i registri di cui all'articolo 79, comma 4 della LR 39/2000 e s.m.i debbano essere compilati secondo il fac- simile agli atti dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico del Servizio Attività Territoriali di questo Ente;
2) Di approvare il Registro di cui all'allegato A della presente determinazione in cui sono riportati i soggetti autorizzati alla produzione e vendita di materiale forestale di propagazione.
3) Di Pubblicare il Registro di cui all'allegato A all'Albo Pretorio dell'Unione di questo Ente per un periodo di almeno 15 Giorni.
1. Di Stabilire che l'Ufficio Vincolo Idrogeologico della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve dovrà entro il 30 Gennaio 2012, trasmettere al settore della Giunta Regionale competente in materia, copia del registro di cui all'Allegato A della presente determinazione. Nella stessa comunicazioni dovranno essere indicati le autorizzazioni decadute nell'anno precedente.

Il Responsabile del Servizio
COLOM MANUEL RODOLFO